
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziazione assistita ed omessa informativa, ex art. 2 d.l. 132/2014: il giudice dispone di provvedere e produrre prova.

Se le parti non danno prova alcuna che sia avvenuta l'informativa sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, ex art. 2, settimo comma d.l. 132/2014 (entrato in vigore il 13.09.2014), che prescrive al difensore incondizionatamente all'atto dell'accettazione di qualsiasi incarico difensivo relativo a controversie che vertano su diritti disponibili, allora il giudice può invitare la parte a provvedere all'informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e a produrre prova documentale di essa e della sua ricezione al primo successivo atto procuratorio o difensivo.

N.d.r.: si veda la [formula di procura aggiornata al d.l. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014.](#)

Tribunale di Siena, ordinanza del 4.8.2015

...omissis...

rilevato

preliminarmente che nessuna parte ha depositato - ...omissis... - prova alcuna che sia avvenuta l'informativa sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che l'art. 2, settimo comma d.l. 132/2014, entrato in vigore il 13.09.2014 prescrive

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

al difensore incondizionatamente all'atto dell'accettazione di qualsiasi incarico difensivo relativo a controversie che vertano su diritti disponibili;

ritenuto pertanto di dover invitare la difesa di ciascuna parte a provvedere all'informativa predetta e a produrre prova documentale di essa e della sua ricezione, anche nel caso in cui sopravvengano fatti estintivi, onde prevenire il rilievo della violazione di una norma deontologica forense;

rilevato che parte convenuta opposta non ha depositato la procura alle liti, che deve essere depositata da ciascuna parte al momento della propria costituzione all'interno del proprio fascicolo a norma degli artt. 165 e 166 cpc; rilevato sin d'ora che il ritardo che consegue al procedimento, anche ai fini del rispetto del termine si ragionevole durata del processo ex lege xxxxxx 89/2001, non può ovviamente essere imputato all'Ufficio bensì a parte convenuta opposta;

rilevato che ai fini dell'istanza di provvisoria esecutoria del decreto ingiuntivo, che l'opposizione attorea pone come propria causa petenti il disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione omnibus sub doc, l'erronea quantificazione degli interessi, la violazione del divieto di anatocismo, l'omissione dell'indicazione del tasso di interesse applicato;

rilevato che il contratto sub doc. xxxx reca l'indicazione del tasso di interesse convenzionale art. 1 xxxxxxsecondo e terzo comma;


rilevato che il tale tasso del 2,7% è inferiore al tasso soglia 7,785% previsto per il terzo trimestre 2009 per la categoria creditizia dei finanziamenti da banche a imprese, non garantiti da ipoteca;

rilevato che l'allegazione di violazione di tale pattuizione nel calcolo del piano di ammortamento è rimasta del tutto generica e non suffragata da perizia di parte;

rilevato in tema di anatocismo che all'art. 5, terzo comma contratto sub doc. 2 è stata prevista una clausola conforme al dettato dell'art. 3 della delibera Cizr 9 febbraio 2000 vigente da data anteriore alla conclusione del contratto, pertanto l'anatocismo risulta legittimo ex art. 120 TUB anche oltre i limiti di cui all'art. 1283 c.c.,

ritenuto in diritto che la previsione di cui all'odierno art. 120, secondo comma TUB, autoapplicativa secondo Trib. Milano 03.04.2015, non sia applicabile alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata, che si verifica nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell'art. 3 delibera Cizr 9 febbraio 2000: infatti, la xxxxxxxxxx del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la xxxxxx prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi "periodicamente capitalizzate, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica ai sensi della disposizione sopra indicata;

ritenuto che ai fini del presente decidere tale considerazione assorba la questione di compatibilità fra il dettato dell'art. 120, secondo comma TUB, che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata, e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera xxxxxxxx di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti; tale divieto di matrice europea è gli auto applicativo e direttamente precettivo come riconosciuto dall'art. 1 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio, laddove la xxxxxxxx ad altro proposito ha già affermato come doverosa la disapplicazione di una normativa nazionale che imponga o favorisca comportamenti

imprenditoriali in contrasto con il principio della tutela della concorrenza (sentenza 09.09.2003) nel procedimento xxxxxxxx198/01);
rilevato che al disconoscimento di scrittura privata non ha fatto seguito allo stato la produzione di scritture di comparazione;
considerato che il disconoscimento della scrittura privata rientra nei conferiti al difensore con la procura alla lite, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa, ma concerne l'utilizzabile del documento come mezzo di prova (Cass. 01/02/2010, n. 2318);
ritenuto pertanto che la prova dei fatti posti a base dell'opposizione non sia né scritta, né di pronta soluzione, mentre con riferimento al fideiussore che ha disconosciuto la propria sottoscrizione è l'onere probatorio ora posto a carico della banca che appare allo stato minimamente assolto;
considerato che la statuizione sull'istanza di esecutorietà rimuove ex art. 5, quarto comma lettera xxxxxxxxxx d.lgs. 28/2010 l'ostacolo al rilievo officioso dell'improcedibilità in assenza di esperimento della mediazione;
rilevato, ai fini della sussunzione della presente lite nelle materie tassativamente indicate dall'art. 5, co.1 - bis d.lgs. 28/2010 che la causa petendi della domanda di parte attrice sostanziale ripone il proprio fondamento nell'esecuzione di un contratto bancario;
rilevato che negli atti di causa non vi è prova che la mediazione sia stata sinora esperita per questa controversia di fronte a un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ai sensi dell'art. 4, primo comma d.lgs. 28/2010;
rilevato che il termine di cui all'articolo 6 d.lgs. 28/2010 è espressamente esentato dalla sospensione feriale dei termini, è pari a tre mesi e decorre dalla scadenza del termine di 15 giorni, per il quale invece la sospensione feriale dei termini non riceve deroghe e che va assegnato ex art. 5, comma 1-bis penultimo periodo d.lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione;
rilevato sin d'ora il rimborso che ne consegue al procedimento, anche ai fini del rispetto del termine si ragionevole durata del processo ex legge xxxxx89/2001, non può essere imputato all'Ufficio ex art. 7 D.Lgs. 28/2010;
visto l'articolo 5, comma 1 - bis D.Lgs. 28/2010
assegna alle parti per il deposito della domanda di mediazione presso un organismo a ciò deputato il termine del xxxxxx
fissa udienza per l'accertamento della procedibilità dell'azione all xxx ore 12.20
Visto l'art. 648 cpc
concede l'esecuzione provvisoria del decreto opposto Trib. Siena reso nella procedura R.Gxxx nei soli confronti di xxxxxxxxxx xxxxx e xxxx
visti gli artt. 182, co. 2 165, ss. cpc
assegna a parte convenuta opposta termine perentorio al 22.12.2015 per il rilascio o la rinnovazione della procedura alle liti e suo deposito in Cancelleria.
visti gli artt. 175 cpc e 2, co. 7 d.lgs. 132/2014
invita la difesa di ciascuna parte  **a provvedere all'informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e a produrre prova documentale di essa e della sua ricezione al primo successivo atto procuratorio o difensivo.**
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la tempestiva attestazione - anche su Si.ci.d. - del deposito del presente provvedimento, la rettifica dei dati di causa sul registro telematico di Cancelleria come da parti sottolineate del verbale di udienza e la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite.

Siena, 04/08/2015
Depositata in Cancelleria il 04/08/2015